

CONVENZIONE PER L'INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO IN EMERGENZA IN POSTAZIONE FISSA

TRA

L'AZIENDA REGIONALE PER L'EMERGENZA SANITARIA (ARES 118) con sede in Roma, Via Portuense 240 - CF 08173691000 - in persona del Direttore Amministrativo, su delega del Direttore Generale,
.....

E

L'Ente di Volontariato
con sede legale in Via
CittàCAP, **CF**
in persona del Legale Rappresentante, Sig.

Normative di riferimento

Lo svolgimento del servizio è regolato dalle seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate ed accettate:

- a) Il DM 72/2021 "Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore" (G.U. n. 72 del 24 Marzo 2021);
- b) Decreto del Ministero dei Trasporti 29.10.2020 "Disposizioni concernenti le procedure per il riconoscimento dei requisiti previsti dall'allegato C alla norma UNI EN 1789, relativa ai veicoli medici e loro attrezzature – autoambulanze";
- c) Il D. lgs.3/07/2017 n. 117, Codice del Terzo settore (G.U. 2 agosto 2017, n. 179);
- d) Decreto Commissario ad Acta Lazio n. 8 del 3 febbraio 2011 "Modifica dell'Allegato 1 al decreto del Commissario ad Acta 90/2020 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3. Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato «Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e sociosanitarie»;
- e) Decreto del Ministero dei Trasporti 29 ottobre 2010 "Disposizioni concernenti le procedure per il riconoscimento dei requisiti previsti dall'allegato C alla norma UNI EN 1789, relativa ai veicoli medici e loro attrezzature – autoambulanze";
- f) Decreto del Ministero dei Trasporti 1° settembre 2009, n. 137 "Regolamento immatricolazione e uso delle ambulanze";
- g) Legge Regionale della Regione Lazio 3 agosto 2004, n. 9 "Istituzione dell'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria - ARES 118";
- h) Decreto del Ministero dei Trasporti 20 novembre 1997, n. 487 "Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali";
- i) Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 5 novembre 1996 "Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo";
- j) Atto di intesa Stato-Regioni del 17 maggio 1996 "Linee Guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del D.P.R. 27 marzo 1992D.P.R. 27 marzo 1992, "Atto di indirizzo e coordinamento alle

Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza"; D.P.R. 27.03.1992, "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza";

- k) Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1992, Documento sul sistema delle emergenze sanitarie approvato il 2/12/1991 dal gruppo di lavoro Stato Regioni;
- l) Legge Regione Lazio n. 49 del 17 luglio 1989 "Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private";
- m) Decreto del Ministero dei Trasporti 17 dicembre 1987, n. 553 "Normativa tecnica e amministrativa relativa alle ambulanze".

Premesso che:

- 1) L'OdV risulta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del D. lgs. 3/07/2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore ed è aderente a o costituente una Rete Associativa Nazionale di cui all'art. 41 c. 2;
- 2) L'OdV è autorizzata al trasporto sanitario ai sensi della L.R. 49/89 con Delibera n. ed è iscritta nell'Albo Aziendale Fornitori di cui alla Delibera ARES 118 n. 343 del 27.11.2014 e ss.mm.ii;
- 3) Con Deliberazione ARES 118 n. 493/dg del 27.11.2015 modificata e integrata con deliberazione n. 524/dg del 22.11.2016, con deliberazione n. 442 del 23.7.2019 e da ultimo con (deliberazione n. del), è stato approvato il **sistema di rendicontazione** per le convenzioni con la previsione di un tetto massimo per ciascuna prestazione;
- 4) La Direttiva Europea 2014/24/UE esclude l'affidamento dei servizi di trasporto sanitario d'emergenza dall'obbligo di espletamento di una gara, consentendo agli Stati membri di prevedere, per questo tipo di servizi, convenzioni dirette tra enti sanitari e "organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro" (cons. n. 28 e art. 10 lett. h)). 3. L'Italia ha disciplinato tali convenzioni dirette nell'art. 57 c. 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (cd. "codice del Terzo Settore"), come modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, prevedendo che "I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato", con taluni requisiti.
- 5) Con la sentenza del 7 luglio 2022, C-213-214/21, la Corte di Giustizia ha stabilito che "la nozione di organizzazioni o di associazioni «senza scopo di lucro», ai sensi dell'articolo 10, lettera h), della direttiva 2014/24, deve essere strettamente circoscritta alle organizzazioni e alle associazioni che presentano un carattere particolare, vale a dire a quelle che non perseguono alcun fine di lucro e che non possono procurare alcun utile, neppure indiretto, ai loro membri".
- 6) È opportuno favorire una sempre maggiore partecipazione del volontariato al sistema di emergenza urgenza, così da migliorarne l'efficienza, razionalizzare i costi rispetto alle risorse impiegate e alla qualità del servizio e aumentare la capacità di risposta delle organizzazioni di volontariato. Tale opportunità consente di implementare ulteriori risorse formate al soccorso e alla corretta interazione nel sistema di emergenza urgenza in occasione di maxiemergenze ed eventi di particolare rilevanza che richiedono un numero cospicuo di risorse da impiegare, con rapida soglia di attivazione e mobilitazione. Nondimeno, la partecipazione delle OdV al sistema dell'emergenza territoriale consente di sviluppare progetti e attività congiunte sul territorio volte alla diffusione della cultura del primo soccorso, della prevenzione e della sicurezza.
- 7) L'equipaggio standard previsto da ARES 118 per i mezzi di tipo ASI è composto da autista-soccorritore e infermiere, mentre per i mezzi di tipo AM è composto da un infermiere e un medico.
- 8) L'OdV, secondo le disponibilità della propria organizzazione, impiega volontari iscritti nei propri elenchi e in possesso di tutte le certificazioni necessarie ai sensi della presente Convenzione (in base al profilo corrispondente) per lo svolgimento delle attività di soccorso. Per l'impiego di ogni unità di Volontariato è riconosciuto il rimborso orario dei costi previsti dal relativo sistema di rendicontazione, a prescindere dalla

mansione ricoperta nell'equipaggio di soccorso, comunque incluso nel valore massimo rendicontabile annuale previsto per la postazione di riferimento.

- 9) L'OdV, secondo le disponibilità della propria organizzazione, ha inoltre la facoltà di integrare l'equipaggio dei mezzi di tipo ASI con un terzo componente volontario con funzione di soccorritore e l'equipaggio dei mezzi di tipo AM con un terzo componente volontario con funzione di autista-soccorritore. Per l'impiego di ogni unità di Volontariato aggiuntiva rispetto all'equipaggio minimo garantito è riconosciuto il rimborso orario dei costi previsti dal relativo sistema di rendicontazione. L'eventuale impiego in servizio di un quarto membro sui mezzi ASI (ad esempio in caso di affiancamento per motivi di tirocinio o formazione) non darà diritto ad alcun rimborso aggiuntivo.
- 10) Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 1 - Definizioni ed Acronimi

Nell'ambito della presente Convenzione verranno adottate le seguenti definizioni:

- AM: automedica di soccorso;
- ASI: ambulanza di soccorso infermieristica (ex MSB);
- ARES 118: Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria 118;
- CORES: Centrale Operativa Regionale Emergenza Sanitaria dell'ARES 118 che riceve, valuta e gestisce con l'invio dei mezzi più appropriati le richieste di soccorso sanitario;
- DPI: dispositivi di protezione individuale;
- H 24: orario di servizio senza soluzione di continuità;
- H12: orario di servizio solo diurno o solo notturno come specificato dalla Centrale Operativa;
- OdV: Organizzazione di Volontariato;
- UOT: Unità Operativa Territoriale. Unità Operativa dell'ARES 118 che garantisce il corretto svolgimento, sul territorio di riferimento, dell'attività di soccorso sanitario;
- Attivazione: assegnazione di intervento da parte della CORES territorialmente competente;
- Collocazione: posizione territoriale specificata, in cui viene identificato il punto di partenza dei mezzi rispetto al quale gli stessi si devono posizionare in attesa della chiamata, in una postazione di stazionamento o in una postazione fisica;
- Responsabile dell'OdV: Il soggetto incaricato dall'Organizzazione di Volontariato a interfacciarsi con il Direttore dell'Esecuzione per tutti i problemi correlati all'esecuzione del servizio;
- Fermo mezzo: blocco del mezzo di soccorso con conseguente impossibilità dello stesso a proseguire la missione in corso o a effettuare un nuovo intervento;
- Località di competenza: insieme dei luoghi che i mezzi devono essere in grado di raggiungere nei tempi prefissati, quando sono comandati dalla CORES;
- Postazione fisica: struttura presso la quale sostano una o più ambulanze e i relativi equipaggi, in attesa dell'attivazione da parte della Centrale operativa 118 territorialmente competente;
- Postazione di stazionamento: ubicazione presso la quale sostano uno o più mezzi di soccorso e i relativi equipaggi, in attesa dell'attivazione da parte della CORES territorialmente competente.

Art. 2 - Oggetto e durata

- a) Oggetto della presente Convenzione è l'acquisizione di mezzi di soccorso infermieristici e medicalizzati per il soccorso sanitario in emergenza-urgenza e per la protezione sanitaria per eventi programmati.
- b) La Convenzione ha durata di anni 3 (tre) dalla sottoscrizione e può essere rinnovata per ulteriori anni 2, previo accordo fra le parti da sottoscrivere almeno 6 mesi prima della scadenza naturale.
- c) L'OdV si rende disponibile ad assicurare in modo continuativo la presenza del personale e dei mezzi descritti nella Convenzione, per turno o per fascia oraria, presso una postazione territoriale o presso un punto di stazionamento, o comunque in un luogo concordato CORES, e a effettuare gli interventi di soccorso richiesti secondo le modalità previste dalla CORES stessa.
- d) Le modalità di svolgimento del servizio sono regolamentate dalla presente Convenzione e dagli atti normativi qui richiamati, nonché dalle Procedure e dalle Istruzioni Operative di ARES 118, vigenti nel corso della durata della Convenzione, che l'OdV dichiara di accettare in ogni sua parte.
- e) La presente Convenzione va intesa aperta poiché è costituita da prestazioni definite nel contenuto prestazionale ed esecutivo e nel rimborso dei costi, ma non nel numero delle prestazioni da eseguire che saranno richieste dalla CORES/Centrale Operativa in relazione alle necessità assistenziali.
- f) L'OdV si impegna ad eseguire le attività oggetto della presente Convenzione, con l'impiego di mezzi di soccorso in dotazione all'OdV stessa e inseriti nell'Albo Fornitori di ARES 118, sotto il coordinamento e il controllo delle UU.OO.CC CORES/Territoriali competenti per territorio e nel rispetto dei protocolli e delle procedure vigenti in ARES 118. È esclusa, da parte dell'OdV, la possibilità di gestione e coordinamento in proprio delle chiamate di soccorso.
- g) È escluso il sub-affidamento anche parziale delle attività oggetto della presente Convenzione, trattandosi di attività soggette a specifica autorizzazione sanitaria.
- h) L'OdV si impegna a comunicare tempestivamente all'ARES 118 le eventuali variazioni degli elementi autorizzativi, fornendone gli estremi; inoltre, è tenuta a comunicare tempestivamente anche le eventuali variazioni degli elenchi dei mezzi, per ottenere e mantenere l'iscrizione all'Albo Fornitori aziendale.
- i) L'OdV dovrà individuare un proprio rappresentante o incaricato che abbia la facoltà di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalla Convenzione e che dovrà comunicare ad ARES 118 il proprio nominativo, i dati anagrafici e il recapito telefonico per qualunque comunicazione urgente dovesse rendersi necessaria, sia nelle ore di servizio che al di fuori di esse. In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, l'OdV dovrà comunicare il nominativo di un sostituto.
- j) L'OdV dovrà avvalersi dei più elevati standard di diligenza e perizia, impegnandosi alla esecuzione delle prestazioni secondo le modalità indicate nel presente atto, nonché nella vigente normativa e secondo le direttive impartite dai Direttori UUOCC CORES/Territoriali, e assumendosi ogni responsabilità per la soluzione di problemi di qualsivoglia natura (es. logistici e tecnici) che riguardino sedi, mezzi e/o personale di competenza.
- k) L'OdV si impegna a osservare, nell'esecuzione del servizio, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate, e si impegna, ugualmente, a ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, privacy, igiene e sicurezza, nonché di disciplina previdenziale e infortunistica, anche successive alla stipula della presente Convenzione.
- l) L'OdV si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ARES 118 da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, sanitarie e in materia di lavoro, privacy, igiene e sicurezza, nonché di disciplina previdenziale e infortunistica vigenti.

- m) Preso atto che è nelle prerogative di ARES 118 procedere, in qualsiasi momento, a verifiche, secondo le modalità ritenute più opportune, sulla corretta esecuzione dei servizi, l'OdV, a tale scopo, si impegna ad agevolare lo svolgimento di tali verifiche.
- n) Le sedi dell'OdV messe a disposizione per il servizio di emergenza territoriale nell'ambito della presente convenzione, come definito in fase di co-progettazione, potranno essere messe a disposizione di ARES 118 per l'erogazione di corsi alla popolazione, iniziative di prevenzione e formazione, nonché per attività addestrativa, senza ulteriori oneri previ accordi con l'OdV stessa.
- o) In occasione di maxiemergenze ed eventi a rilevante impatto locale, ARES 118 potrà chiedere all'OdV l'attivazione di ulteriori risorse operative (moduli ASI, ASM, AM) da dispiegare previa verifica di disponibilità. Per l'impiego di dette risorse è riconosciuto il rimborso dei soli costi vivi connessi all'attività svolta, su base oraria, secondo quanto previsto dal Regolamento di rendicontazione, atteso che l'acquisizione, la formazione preventiva e il coordinamento di tali risorse sono già ricompresi nei costi indiretti oggetto di ristoro da parte della presente convenzione. Il coordinamento delle risorse è effettuato da ARES 118 mediante le proprie strutture organizzative, con il supporto della struttura di coordinamento dell'OdV ai sensi dell'art. 12, senza ulteriori oneri. Per l'impiego delle risorse delle OdV firmatarie, vengono stipulati appositi protocolli d'intesa nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione.
- p) In occasione degli eventi di cui al punto o), l'OdV può mettere a disposizione ulteriori moduli operativi (SAP, PMA, ecc.) su richiesta di ARES 118 in base alle esigenze, previa verifica di disponibilità, formulando uno specifico preventivo di spesa che contempli il solo ristoro dei costi vivi sostenuti per l'attività su base oraria, secondo quanto definito dal Regolamento di rendicontazione.
- q) L'OdV si impegna a partecipare con propri Volontari alle iniziative di formazione, prevenzione e promozione della salute organizzate e promosse da ARES 118 sul territorio regionale, secondo il proprio ambito di competenza territoriale e previa verifica di disponibilità.

Art. 3 - Esecuzione del servizio

1. L'attività è svolta nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi e dagli altri atti normativi già emanati o che saranno emanati in materia, dalle direttive nazionali e regionali, e dai rapporti convenzionali con ARES 118.
2. Il servizio dovrà essere effettuato sotto la diretta gestione della UOC CORES/ Territoriale competente per territorio in tutte le fasi del soccorso (attivazione, partenza, arrivo sul luogo dell'evento, valutazione clinica sul posto, ripartenza, arrivo in Ospedale, ripartenza dall'Ospedale), con l'obbligo di comunicazione, in tempo reale, in ogni fase.
3. Le prestazioni erogate nell'attività di soccorso dall'OdV sono rese gratuitamente a favore di tutti i soggetti interessati, indipendentemente da residenza, nazionalità e diritto all'assistenza. Nulla può essere richiesto agli utenti e ai pazienti per le attività svolte per conto dell'ARES 118.
4. Il servizio è organizzato tramite Postazioni Territoriali, strutture individuate, reperite e gestite a cura dell'OdV, ovvero Postazioni di Stazionamento, ovvero aree presso le quali vanno dislocati i mezzi e i relativi equipaggi durante l'attesa dell'attivazione da parte della CORES: tutte sono collocate nel rispetto delle indicazioni topografiche fornite dalla CORES competente.
5. Le Postazioni Territoriali, previste obbligatoriamente per i servizi svolti in H24 e per i servizi H12 laddove offerte in fase di co-progettazione, devono essere strutture idonee a consentire la sosta degli equipaggi, nel rispetto delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza degli operatori nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. Ogni postazione fisica può ospitare una o più postazioni territoriali, qualora idonea per collocazione geografica e dimensione ai sensi delle richiamate norme e secondo quanto offerto in fase di co-progettazione. Le postazioni fisiche

dovranno essere composte da almeno un locale per la sosta del personale e la ricezione delle chiamate, uno spazio/locale per lo stoccaggio del materiale e la pulizia delle attrezzature, uno spazio/locale per il deposito di materiale sporco/pulito, servizi igienici, docce e spogliatoi per il personale. Si dovranno prevedere un punto idoneo per lo stoccaggio delle bombole di ossigeno e uno per il deposito dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Dovranno, inoltre, essere garantiti spazi adeguati alla sosta dei mezzi. Tali spazi devono essere riservati, dotati di presa elettrica adeguata al mezzo di soccorso, allaccio di acqua corrente e sistema di deflusso per il convogliamento in fognatura delle acque reflue di lavaggio. Laddove non sia possibile procedere al lavaggio e alla sanificazione del mezzo presso la sede devono essere pianificate e attuate modalità tecniche e organizzative atte a garantire il rapido ripristino dell'operatività del mezzo. In ogni caso, vanno rispettate le direttive dell'ARES 118 in merito alla sanificazione dei mezzi e dovrà essere sempre garantito il rapido ripristino dell'operatività sia del veicolo (es. pulizia e sanificazione del mezzo, ripristino di tutte le dotazioni, inclusi i DPI) sia dell'equipaggio (es. cambio delle divise). Le postazioni dovranno, inoltre, essere dotate di connettività alla rete internet, oltre a spazi idonei per la conservazione della documentazione sanitaria nel rispetto della normativa in materia di privacy. Ciascuna Postazione Territoriale potrà ospitare uno o più mezzi di soccorso e i relativi equipaggi. Le postazioni territoriali dovranno trovarsi, come documentato in fase di co-progettazione, in un'area a distanza idonea dalla collocazione stabilita da ARES 118 tale da garantire lo svolgimento delle operazioni di sanificazione, smaltimento dei rifiuti, sostituzione delle bombole dell'ossigeno, cambio turno e altre attività funzionali all'operatività del veicolo e del suo equipaggio, compatibilmente con i tempi di intervento previsti dalla CORES e comunque nel rispetto di quanto previsto dal successivo punto 11. Qualora la postazione territoriale non coincidesse con la collocazione stabilita da ARES 118, pur nel rispetto di quanto sopra, il mezzo di soccorso opererà presso la collocazione stabilita da ARES 118 in modalità "Postazione di Stazionamento" e procederà, secondo le procedure vigenti, a comunicare alla CORES di riferimento l'eventuale raggiungimento della Postazione Territoriale di riferimento per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività sopra descritte. Ferme restando le caratteristiche della Postazione Territoriale di riferimento, l'organizzazione può, in fase di co-progettazione, mettere a disposizione ulteriori locali destinati esclusivamente alla sosta del personale, costituiti da almeno uno spazio adibito alla permanenza degli operatori e dai relativi servizi igienici, ubicati in prossimità delle "Postazioni di Stazionamento" assegnate dalla UOC CORES/Territoriale competente per territorio. Tali locali saranno considerati "succursali" della Postazione Territoriale di riferimento esclusivamente ai fini dello svolgimento del servizio e non comporteranno ulteriori oneri di natura economica a carico dell'Amministrazione.

6. La disponibilità degli immobili, le loro caratteristiche e gli altri elementi oggetto di valutazione in fase di co-progettazione devono permanere per tutta la durata della convenzione con ARES 118. Nel corso dell'attività in convenzione con ARES 118, per comprovate esigenze e previo accordo con l'Azienda, l'OdV può variare la postazione fisica di riferimento rispetto a quella offerta in fase di co-progettazione, a parità di distanza dalla collocazione prevista per l'effettuazione del servizio.
7. Qualora in corrispondenza di una collocazione insistano locali, a qualsiasi titolo, nelle disponibilità dell'ARES 118, sarà possibile definire specifiche modalità operative che ne rendano possibile l'uso da parte dell'OdV.
8. Nel caso di stazionamento, possibile per i servizi svolti in H12 laddove non prevista una sede in fase di co-progettazione e nelle altre fattispecie descritte al punto 5, non sono previsti obblighi relativi alla sede indicati nella Postazione Territoriale h. 24 descritti al comma 5, salvo comunque la necessaria conformità dell'attività al D.lgs. 81/08. Il mezzo in postazione potrà essere dislocato in altra collocazione identificata dalla CORES, laddove necessario per esigenze temporanee di servizio.
9. Durante gli orari di servizio le risorse devono essere impiegate esclusivamente per quanto previsto dalla presente Convenzione.
10. A ogni inizio turno e durante l'espletamento dell'attività, il mezzo deve presentarsi pulito e correttamente sanificato, secondo le procedure fornite dall'ARES 118.

11. Gli equipaggi sono obbligati ad accettare ed eseguire tutte le missioni di soccorso assegnate dalla UOC CORES territorialmente competente per l'intera durata del turno, anche nei casi in cui il termine stimato della missione risulti eccedente rispetto all'orario di fine turno.
12. Ogni qual volta il mezzo con il relativo equipaggio avesse la necessità di allontanarsi dalla collocazione stabilita, dovrà fare preventiva e motivata richiesta di autorizzazione alla UOC CORES competente, la quale attuerà le procedure conseguenti prima del suo spostamento.
13. Nei casi di impossibilità a garantire le prestazioni richieste, l'OdV dovrà darne, su linea telefonica registrata, immediata e documentata comunicazione alla Centrale Operativa.
14. L'OdV per nessuna ragione può sospendere le attività oggetto del servizio, pena la risoluzione dell'accordo convenzionale con il risarcimento del danno.
15. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle penali e/o la risoluzione della Convenzione.

Art. 4 - Procedure e protocolli

1. L'OdV è vincolata alle disposizioni indicate nei documenti operativi definiti dalle UU.OO.CC CORES/Territoriali, relative a tutti gli aspetti inerenti il soccorso sanitario in emergenza-urgenza (es. dotazioni mezzi di soccorso infermieristici e medicalizzati, procedure assistenziali, aspetti comunicativi, gestione delle schede di soccorso, etc.) e al rispetto delle disposizioni normative di cui all'art. 2 del presente atto convenzionale.
2. I Direttori delle UU.OO.CC CORES/Territoriali dovranno acquisire la formale sottoscrizione di presa visione di tutti i documenti trasmessi unitamente al recepimento dell'obbligo, da parte del personale impiegato, di attenersi alle disposizioni contenute, in particolare dovranno essere impartite istruzioni relative a:
 - a) compilazione e gestione della scheda di soccorso e dei relativi allegati;
 - b) dotazioni mezzi di soccorso infermieristici e medicalizzati, con le relative check-list per le verifiche, e zaini di soccorso inclusi quelli di scorta;
 - c) registrazione degli interventi e delle comunicazioni radio-telefoniche;
 - d) procedure e linguaggio da adottare nelle comunicazioni tra la Centrale e i mezzi di soccorso;
 - e) criteri e requisiti per la codifica degli interventi di emergenza: in particolare il codice di criticità assegnato dall'operatore di Centrale all'intervento da eseguire;
 - f) modalità riguardanti il cambio di equipaggio e la sostituzione del mezzo, che non devono comportare interruzioni nella operatività del servizio;
 - g) procedure per l'attivazione del servizio, l'assistenza durante il soccorso e il trasporto, la comunicazione alla Centrale dei servizi prestati;
 - h) modalità di presa in carico del paziente e di affidamento dello stesso alla struttura di destinazione;
 - i) modalità e tempi di riattivazione del mezzo dopo il trasporto di pazienti infettivi o contaminazioni.
3. L'OdV deve stipulare un contratto per la gestione dei rifiuti speciali e deve definire e applicare le corrette modalità, nell'osservanza della normativa vigente, di gestione e conferimento a impianti di smaltimento dei rifiuti speciali, compresi quelli pericolosi a rischio infettivo.
4. In ogni caso, per quanto non espressamente indicato, si rimanda alla normativa vigente e alle istruzioni operative/procedure di ARES 118.

Art. 5 - Mezzi di soccorso

1. I mezzi di soccorso devono essere immatricolati secondo i seguenti riferimenti:
 - a) ambulanza di tipo A
 - DM 17.12.1987 n. 553 - Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze;
 - Decreto del Ministero dei Trasporti, 01.09.2009, n. 137 - Regolamento immatricolazione e uso delle ambulanze;
 - b) automediche (mezzo di soccorso avanzato)
 - Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 05.11.1996 - Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo.
2. L'OdV, qualora non ne sia già in possesso, si impegna, al momento della presentazione della domanda in fase di co-progettazione e con giusta dichiarazione del legale rappresentante, ad acquisire in caso di aggiudicazione di uno o più lotti i veicoli necessari allo svolgimento del servizio e pienamente rispondenti alle caratteristiche richieste da norme e regolamenti di cui al punto 1, nonché alle indicazioni di ARES 118 ivi contenute. I mezzi, prima della loro entrata in servizio e ove previsto, dovranno ottenere l'autorizzazione al trasporto infermi ai sensi della L.R. Lazio n. 49/89 e s.m.i., o del Titolo di equipollenza, in cui sia indicato anche il riferimento operativo nel Lazio, rilasciato dai competenti uffici della Regione Lazio, nonché dovranno essere inseriti nell'Albo Fornitori di ARES 118 con istanza a cura dell'OdV. Qualora l'autorizzazione non fosse ottenuta, l'OdV si impegna a sostituire immediatamente il veicolo nelle modalità previste dalla Convenzione. È sollevata dalla responsabilità per inadempimento l'OdV che abbia promosso istanza di autorizzazione regionale al trasporto infermi e, trascorsi 60 giorni, non abbia ricevuto riscontro dai preposti organi della ASL territorialmente competente.
3. I mezzi di soccorso già immatricolati, infermieristici e medicalizzati, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 - a) Essere nella piena disponibilità dell'OdV alla data di sottoscrizione della presente Convenzione;
 - b) Essere ritenuti idonei all'esercizio dell'attività di trasporto infermi, ai sensi della L.R. Lazio n. 49/89 e s.m.i., o del Titolo di equipollenza
 - c) Avere una data di prima immatricolazione (anche se avvenuta in stati esteri) inferiore ai 5 (cinque) anni rispetto alla data di sottoscrizione della presente Convenzione;
 - d) Essere in regola con l'effettuazione della revisione annuale di legge;
 - e) essere dotati di dispositivo per il telepedaggio.
4. L'OdV deve provvedere a effettuare le revisioni periodiche previste dal Codice della Strada e dalla Motorizzazione Civile per i mezzi di soccorso e attenersi a tutte le norme concernenti la loro circolazione, senza determinare alcuna interruzione nell'espletamento del servizio.
5. Si evidenzia, inoltre, che:
 - a) non è possibile assegnare un mezzo a più di un postazione/ posizionamento;
 - b) in caso di problematiche che rendono un mezzo non più disponibile (es. avaria mezzo) ne deve essere sempre garantita la sostituzione entro un'ora con altro mezzo equivalente avente la medesima dotazione prevista per il mezzo titolare;
 - c) l'OdV dovrà mantenere la disponibilità del mezzo di soccorso, l'autorizzazione all'utilizzo e la sua permanenza nell'Albo Fornitori per tutta la durata del rapporto convenzionale;
 - d) in ogni caso, l'OdV non potrà immettere in servizio mezzi con caratteristiche diverse da quelle previste nel presente documento;

- e) al raggiungimento del limite massimo di cinque anni dalla autorizzazione regionale o 300.000 km, l'OdV è tenuta alla sostituzione immediata del mezzo di soccorso con altro mezzo, nel rispetto della normativa e delle specifiche del presente documento.
6. L'OdV dovrà far riportare su tutti i mezzi di soccorso, oltre alle scritte e ai simboli previsti dalla normativa vigente, anche il logo dell'ARES 118 con la specifica dicitura "Servizio in convenzione con ARES 118" e il codice di identificazione individuale assegnato alle ambulanze e alle automediche dall'ARES 118.
7. La livrea del veicolo di soccorso deve essere conforme alle prescrizioni del DM 17.12.1987 n. 553 – "Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze" per le ASI o del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 05.11.1996 per le AM e, nel caso di aggiudicazione di medio/lungo periodo, non deve riportare numeri di telefoni o recapiti dell'OdV. La scritta adesiva relativa al rapporto con ARES 118 va collocata nelle posizioni individuate dallo specifico documento di ARES 118, diffuso a tutti gli Enti. Il logo e il codice di identificazione dei mezzi di soccorso potranno essere modificati dall'ARES 118, unilateralmente, in qualunque momento, e l'OdV si impegna a uniformarsi, nei tempi tecnici strettamente necessari e, comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla relativa richiesta scritta.
8. Per tutta la durata dell'attività prevista, il mezzo deve, comunque, riportare in modo visibile e identificabile a distanza il logo dell'ARES 118, che potrà essere applicato in modo che sia rimovibile a fine servizio. Il codice di identificazione individuale del mezzo dovrà essere apposto sullo stesso al momento dell'inserimento nell'Albo.
9. L'OdV si impegna a rimuovere il logo in caso di decadenza del contratto o di utilizzo del mezzo per fini diversi dal servizio per conto dell'ARES 118.
10. I mezzi di soccorso utilizzati per il servizio devono essere in perfette condizioni di efficienza, sotto ogni profilo (carrozzeria, motore, abitacolo di guida, vano sanitario). L'OdV è tenuta a controllarne lo stato prima dell'inizio del servizio.
11. I mezzi dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di pulizia e igiene, in particolare per quanto concerne le procedure di sanificazione della cellula sanitaria, così come disposto da ARES 118, a cura e oneri dell'OdV. Le operazioni di lavaggio dell'autoveicolo e, per le autoambulanze, di igienizzazione e sanificazione del vano sanitario, devono avvenire sotto la direzione e responsabilità dell'infermiere, coadiuvato dall'autista, e devono, anche esse, essere annotate sul libretto anche in formato digitale, unitamente a tutte le avarie verificatesi durante l'espletamento del servizio. Il Medico Responsabile dell'OdV vigila sul rispetto delle procedure di disinfezione e sanificazione anche alla luce della valutazione dei rischi connessi all'attività di soccorso prestata.
12. I mezzi devono essere dotati di un impianto di climatizzazione automatica per il riscaldamento e il raffreddamento in condizioni di efficienza. Il sistema di evacuazione del gas anestetico non è richiesto. Gli impianti acustici e luminosi dei mezzi devono essere a norma di legge e perfettamente funzionanti.

Art. 6 - Dotazioni dei mezzi di soccorso

1. I mezzi di soccorso devono essere dotati delle attrezzature e dei presidi previsti dalla normativa regionale e, nello specifico:
 - a) ambulanza di soccorso infermieristica (ASI): L. R. n. 49/89 tipo A e DCA n. 8/2011 paragrafo 1.1.10.2;
 - b) automedica (AM): DCA n. 8/2011 paragrafo 1.1.10.4.
2. Tale dotazione deve essere integrata, all'inizio del servizio affidato, da quella necessaria per l'espletamento delle attività, come da **Allegato 2** "Dotazioni Aggiuntive Mezzi di Soccorso".
3. Per i mezzi forniti, la dotazione può essere ulteriormente integrata da quella ritenuta necessaria all'espletamento del servizio, su disposizione dei Direttori UU.OO.CC. CORES/Territoriali competenti o su disposizione della Direzione aziendale e, comunque, al fine di omogeneizzare gli standard di soccorso, le dotazioni degli zaini di soccorso e degli zaini di scorta dei mezzi di soccorso ASI e AM, così come i

presidi e i dispositivi medici del vano sanitario, dovranno essere conformi a quelli dei mezzi ARES 118; il personale utilizzerà un'apposita check-list (cartacea o digitale) di cui alle istruzioni operative ricevute, al fine di verificare l'idoneità a garantire il soccorso nelle migliori condizioni, così come già enunciato all'art. 3.

4. Il Responsabile dell'OdV vigila sull'applicazione delle procedure interne relative all'inventario, alla manutenzione e all'applicazione delle check-list di controllo.
5. Ogni mezzo deve avere un inventario aggiornato (cartaceo o digitale) degli apparecchi elettromedicali e degli altri dispositivi medici, con relativo numero di serie e attestazione della loro corretta manutenzione, secondo quanto definito dalla ditta produttrice, e questi dovranno, comunque, essere sempre efficienti. L'OdV deve, altresì, disporre di un numero adeguato di attrezzature al fine di garantire la immediata sostituzione in caso di guasto.
6. In merito alle apparecchiature elettromedicali e ai presidi la normativa di riferimento è la UNI EN 1789/2010 e ss.mm.ii..
7. L'OdV provvede a tutte le spese relative all'impiego dei mezzi di soccorso, ivi compresi i presidi, l'ossigeno, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, il carburante e i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) per il personale. Le relative spese sono ammesse al rimborso nei limiti di quanto previsto e disciplinato dal sistema di rendicontazione deliberato da ARES 118.
8. Eventuali ulteriori presidi, strumenti e schede da utilizzare nell'eventualità di gestione di maxiemergenze ed eventi maggiori sono descritti nei corsi di formazione e sono forniti in comodato d'uso gratuito dall'ARES 118, da riconsegnare al termine del rapporto.
9. Per tutta la durata del presente accordo, l'OdV deve, inoltre, rendersi disponibile a utilizzare eventuali ulteriori strumenti e/o dotazioni che l'ARES 118 riterrà di fornire in comodato d'uso gratuito per migliorare il servizio e che dovranno essere restituiti al termine dello stesso.
10. Ciascun mezzo di soccorso deve essere dotato di un "libretto di bordo" (cartaceo o digitale), suddiviso per le autoambulanze in due sezioni - autoveicolo e vano sanitario - sul quale dovranno essere annotate giornalmente, a cura e firma rispettivamente dell'autista e dell'infermiere in servizio, tutte le operazioni di manutenzione alla quale il mezzo di soccorso stesso viene sottoposto. Il libretto di bordo deve essere fornito agli equipaggi dei mezzi di soccorso a cura e onere dell'Ente, dovrà essere conservato a bordo dei mezzi stessi ed essere sempre ispezionabile dall'ARES 118 per le verifiche e i controlli.

Art. 7 – Personale

1. Alla sottoscrizione del presente atto, l'OdV dovrà fornire all'ARES 118 l'elenco del personale utilizzato, sia dipendente che collaboratore e volontario, secondo la modulistica di cui all'**Allegato 3**, in formato cartaceo ed elettronico (.xls,) corredato dalla relativa documentazione certificativa. L'elenco è aggiornato periodicamente dall'OdV con l'ingresso in servizio di nuovi volontari, dipendenti e collaboratori;
2. L'OdV si avvale di personale volontario e dipendente nelle proporzioni previste dal dell'art. 33, c. 1 del D.lgs. 117/17, così come specificato dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 18244 del 30 novembre 2021. In relazione alle suddette disposizioni, il numero di dipendenti impiegati dall'OdV non può superare il 50% del numero di Volontari ad essa iscritti.
3. Il personale deve possedere i requisiti professionali e amministrativi previsti dall'attuale legislazione.
4. Al fine di poter garantire la copertura dei turni l'OdV si avvale del personale ai sensi delle leggi regionali vigenti e del regolamento aziendali.
5. L'OdV è autorizzata ad impiegare i Volontari iscritti nel proprio elenco soci e quelli eventualmente presenti nell'elenco soci delle altre OdV della stessa Rete Associativa Nazionale presenti sul territorio regionale. È inoltre ammesso l'impiego di volontari provenienti da altre regioni, purché soci di OdV aderenti alla Rete Associativa Nazionale, in possesso della medesima formazione prevista per il personale

dell'OdV convenzionata con ARES 118 e previa presentazione di specifico progetto da parte dell'OdV. Non è possibile impiegare per il servizio in convenzione con ARES 118 volontari presenti nell'elenco del personale dipendente o collaboratore (all. 3) impiegato da altre OdV della stessa Rete Associativa Nazionale o di altre Reti Associate Nazionali nell'ambito della convenzione con ARES 118. Per il personale medico e infermieristico eventualmente impiegato, vigono i requisiti di cui al punto 11, oltre a quelli indispensabili per l'esercizio della professione (iscrizione all'ordine, assicurazione, ecc.).

6. L'OdV è autorizzata ad impiegare i Volontari del Servizio Civile Universale aderenti ai progetti promossi dall'OdV stessa, nel rispetto del progetto di riferimento e delle normative applicabili. Ai fini dello svolgimento dell'attività, i Volontari in Servizio Civile Universale sono del tutto assimilati ai volontari dell'organizzazione (formazione, requisiti, turni e orari di servizio, assicurazione, uniformi, pasti, ecc.).
7. Gli equipaggi dovranno avere la composizione prevista nell'affidamento, rispettare la turnazione e l'orario di servizio assegnato, con vigilanza e responsabilità del Legale Rappresentante dell'OdV.
8. Il numero di dipendenti per ogni profilo professionale deve essere tale da garantire il rispetto delle previsioni del CCNL applicato ai sensi del successivo art. 11 comma 1 e garantire la continuità del servizio ad integrazione della partecipazione del Volontariato.
9. I turni di servizio del personale dipendente devono rispettare le vigenti disposizioni legislative e della contrattazione collettiva di lavoro relativa al CCNL di riferimento ai sensi del successivo art. 11 comma 1, con responsabilità del Legale Rappresentante dell'OdV relativamente alla gestione retributiva, fiscale, previdenziale e assicurativa del personale impiegato per il servizio, da effettuarsi nel pieno rispetto delle normative vigenti.
10. L'equipaggio deve essere composto come segue:
 - a) ambulanza di soccorso infermieristico ASI: equipaggio a due unità, costituito da un infermiere e un autista-soccorritore, eventualmente integrabile con un terzo membro soccorritore;
 - b) automedica AM: equipaggio a due unità, costituito da un medico e un infermiere, eventualmente integrabile con un terzo membro autista-soccorritore.
11. Il personale impiegato per il servizio deve essere in possesso delle certificazioni di formazione, relative all'attività da svolgere, definite sulla base del Piano di Formazione del Personale Operante nel Sistema di Emergenza – Urgenza della Regione Lazio.
12. L'OdV ha l'obbligo di acquisire preventivamente la documentazione attestante il possesso delle abilitazioni di legge del personale ed è tenuto a garantire il raggiungimento degli standard di formazione e il mantenimento della validità dei titoli richiesti per tutti gli operatori titolari e sostituti impiegati per l'espletamento del servizio, mediante *retraining* periodici, come previsto dalla normativa vigente, con obbligo di comunicare all'ARES 118 la relativa effettuazione.
13. Le certificazioni BLS, PBLSD, ALS/ACLS, "Gestione del Traumatizzato" o equivalente, devono essere acquisite prima dell'inizio del servizio.
14. Le certificazioni sottoelencate devono essere in possesso dei dipendenti e dei volontari impiegati e devono essere in corso di validità per l'intera durata dell'attività prestata per ARES 118:
 - a) attestato corso BLS (Basic Life Support Defibrillation)
 - b) attestato corso PBLSD (Pediatric Basic Life Support Defibrillation)
 - c) attestato corso ALS/ ACLS (Advanced Life Support-Advanced Cardiac Life Support)
 - d) attestato corso Gestione del traumatizzato (o equivalente: PTC/ PHTLS Prehospital Trauma Care/Pre hospital Trauma Life Support);
 - e) attestato corso Introduzione e conoscenza del Sistema 118 (a cura dell'ARES 118)

- f) attestato corso Gestione delle maxiemergenze (a cura dell'ARES 118)
- g) attestato corso Avvicinamento in sicurezza all'eliambulanza (a cura dell'ARES 118).
- 15.** I corsi a carico dell'ARES 118 saranno svolti secondo un calendario concordato e, comunque, le relative certificazioni devono essere acquisite entro 3 mesi dalla stipula dell'atto convenzionale, previo accordo con l'UOC Formazione e Ricerca dell'ARES 118 che è deputata alla verifica e al monitoraggio dell'attività formativa. L'Ente dovrà assicurare la frequenza dei corsi da parte del personale interessato, sostituendolo nel servizio, con oneri a carico della convenzione. ARES 118 e l'OdV potranno stipulare specifici accordi per l'integrazione dei corsi di cui alle lettere e), f) e g) nei percorsi formativi erogati dall'organizzazione, ovvero per il riconoscimento di altri contenuti e moduli formativi erogati dall'OdV al proprio personale volontario e dipendente.
- 16.** Il personale addetto alla guida delle autoambulanze deve avere più di 21 anni, essere in possesso della patente B da almeno tre anni e, ove richiesto, del certificato di abilitazione professionale o titolo equivalente per i veicoli iscritti in Registri Automobilistici speciali.
- 17.** Il personale dell'OdV deve indossare, durante il servizio, idonee uniformi fornite dall'organizzazione, munite di specifica targhetta/e con apposto il nominativo e la qualifica dell'operatore; sulle divise dovrà, inoltre, apparire un logo riportante la denominazione dell'OdV. La disponibilità e l'idoneità degli indumenti di protezione devono sussistere al momento della consegna degli indumenti agli operatori e permanere durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione.
- 18.** L'OdV deve adottare un atto interno di recepimento e attuazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dall'ARES 118 con delibera n. 194 del 20 maggio 2015, consultabile sul sito web dell'ARES 118, laddove compatibile. In caso di violazione di tale obbligo, verrà disposta la risoluzione della presente Convenzione. Il personale che opererà per ARES 118 dovrà uniformarsi a tutte le norme di carattere generale e speciale ufficialmente stabilite dalla stessa e osservarle diligentemente, adottando un comportamento corretto, di assoluta fiducia e di provata riservatezza.
- 19.** È vietato agli operatori il consumo di qualsivoglia sostanza atta ad alterare la vigilanza durante il servizio: il riscontro anche occasionale in qualunque operatore costituirà l'applicazione delle sanzioni previste.
- 20.** Gli operatori impiegati devono essere dotati di idonee capacità e fisicamente adatti allo svolgimento del servizio, anche nel rispetto delle specifiche norme vigenti. L'OdV sottoporrà il personale addetto al servizio a tutti i controlli sanitari prescritti dalle norme vigenti.
- 21.** L'OdV è ritenuta responsabile della condotta degli operatori in caso di inadempienze, danni, ritardi, errori e/o omissioni.
- 22.** L'OdV si impegna a richiamare, sanzionare e, nel caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irrepreensibile.
- 23.** Il personale in servizio deve essere in grado di comunicare efficacemente nella lingua italiana.
- 24.** ARES 118 si riserva la facoltà di richiedere la motivata sostituzione del personale dell'OdV quando quest'ultimo non consenta il buon svolgimento del servizio. Le segnalazioni e le richieste pervenute dalla CORES/UOT in questo ambito devono essere attentamente valutate dall'OdV e richiedono una risposta scritta rispetto ai provvedimenti adottati.
- 25.** L'OdV è tenuta, attraverso il Legale Rappresentante e il Responsabile, a:
- a) vigilare sui comportamenti degli operatori ed applicare le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e nei relativi accordi in materia;
 - b) vigilare sulla competenza professionale dei propri operatori;

- c) far partecipare il proprio personale alle attività di audit e revisione dei casi svolte da ARES 118;
- d) far partecipare i propri operatori ai corsi e ad ulteriori interventi formativi definiti dall'ARES 118;
- e) formare il proprio personale rispetto ai rischi lavorativi e all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI);
- f) garantire in ogni caso adeguate soluzioni logistiche per le necessità dei propri operatori, fatto salvo il rispetto della collocazione affidata.

Art. 8 – Telecomunicazioni

1. Le telecomunicazioni tra le CORES competenti per territorio e le risorse operative possono avvenire su rete telefonica fissa, su rete telefonica mobile, tramite apparecchiature radio-ricetrasmittenti portatili, laddove vi sia copertura di rete in radiofonia, e grazie a *devices* informatici – *tablet* PC dotati di collegamento da remoto.
2. Al momento dell'inserimento dell'OdV nell'Albo Fornitori di ARES 118, ciascun mezzo di soccorso deve essere dotato di:
 - a) telefono cellulare associato a tempo indeterminato al mezzo, il cui numero deve essere comunicato.
 - b) apparecchiatura rice-trasmittente, del tipo portatile e veicolare, , fornita e all'uopo programmata da ARES 118, la cui installazione sui mezzi di soccorso deve essere effettuata a cura dell'OdV nel rispetto delle indicazioni tecniche dell'Azienda.
3. Ad ogni singolo mezzo viene attribuito un codice di identificazione a cui sono/saranno collegati:
 - a) nome dell'OdV e relativa autorizzazione,
 - b) targa del mezzo,
 - c) codice identificativo radio,
 - d) numerazione di telefonia cellulare che non potrà essere assegnata ad altro mezzo.
4. Ogni variazione di questi elementi deve essere preventivamente comunicata e autorizzata dall'ARES 118.
5. Secondo le indicazioni dell'ARES 118, al momento dell'inserimento nell'Albo, quando già disponibile o, comunque, in caso di aggiudicazione, il mezzo verrà dotato di tablet-PC, anche ai fini della geolocalizzazione, affidato mediante un contratto di comodato d'uso, secondo le istruzioni di consegna e operative stabilite da ARES 118, di cui alla Deliberazione n. 1154 del 27.12.2023.
6. L'equipaggio di ciascun mezzo di soccorso deve essere dotato almeno di un telefono cellulare.
7. L'OdV si impegna a rendere disponibile il proprio personale operativo per ARES 118 per corsi di formazione sull'uso degli apparecchi radio, svolti dall'Azienda.

Art. 9 – Telemedicina

1. L'equipaggio dovrà seguire i protocolli e le procedure dell'ARES 118 per la teletrasmissione dei dati sanitari. I mezzi si dovranno dotare delle apparecchiature di teletrasmissione compatibili con i sistemi aziendali.
2. Il personale dovrà essere in grado di utilizzare i sistemi informatici impiegati per la gestione del servizio dell'emergenza/urgenza, nonché tutte le attrezzature a bordo del mezzo.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato, ai sensi dell'art. 5 GDPR.

2. I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui alla presente Convenzione.
3. Le Parti della presente Convenzione assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità della presente Convenzione e saranno conservati esclusivamente per il tempo necessario allo scopo, salvo la previsione di ulteriori tempistiche di conservazioni stabilite dalla legge.
4. Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR sia in fase di raccolta che di utilizzo e trasmissione degli stessi.
5. Le Parti si impegnano, inoltre, a garantire un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
6. ARES 118, nell'ambito della presente Convenzione, assumerà la veste di Titolare del Trattamento, mentre il Legale Rappresentante dell'OdV quella di Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 GDPR.
7. Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.
8. Le Parti collaborano favorendo assistenza reciproca nel riscontro delle richieste degli interessati e dell'Autorità Garante nel minor tempo possibile e, comunque, nel rispetto dei termini previsti dal Regolamento (UE) 2016/679.
9. Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito della presente Convenzione, si impegnano alla corretta tenuta e aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.
10. Alla presente Convenzione si allegano i seguenti moduli:
 - a) Nomina del responsabile del trattamento dei dati personali di cui all'Allegato 4 con i relativi sub-allegati
 - b) Informazioni privacy di cui all'Allegato 5.
11. In caso di grave inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ARES 118 ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione e di procedere all'esclusione dell'OdV dall'Albo Fornitori, fermo restando che l'affidatario del servizio sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ARES 118.

Art. 11 - Osservanza delle condizioni normative per i dipendenti e per i volontari

1. Il personale subordinato deve essere assunto con regolare rapporto di lavoro dipendente o assimilato (in breve "dipendente") direttamente dall'OdV facendo riferimento al CCNL di riferimento del settore emergenza-urgenza extraospedaliera e del trasporto sanitario per il personale delle Organizzazioni di Volontariato e di altri Enti del Terzo Settore siglato dalle OO.SS. maggiormente rappresentative. Non sono ammessi dipendenti di Soggetti terzi o lavoro somministrato, escludendo la possibilità di qualsiasi altra forma di rapporto, ad eccezione di figure professionali in libera professione con regolare partita Iva. In relazione alla gestione del personale subordinato, l'OdV si impegna a:
 - a. ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e in tema di igiene e sicurezza, nonché di disciplina previdenziale e infortunistica;
 - b. applicare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto dell'accordo convenzionale, le condizioni normative e retributive risultanti dal CCNL individuato ai sensi del comma 1 dall'OdV e applicabile alla data di stipula;
 - c. Continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;

- d. Gli obblighi, relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai paragrafi precedenti, vincolano l'OdV per tutto il periodo di validità del servizio in affidamento, anche nel caso in cui lo stesso receda da esse.
2. Nella gestione dei rapporti con il personale dipendente, l'OdV è tenuta a osservare e a fare osservare tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi applicati, delle leggi e dei regolamenti in materia di igiene, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'OdV dà atto che il Committente ha fornito tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'area ove opererà il personale in servizio.
 3. L'OdV impiega il personale volontario inserito nel registro dei volontari della stessa secondo le norme vigenti in materia, con particolare riguardo agli obblighi assicurativi.
 4. L'OdV è tenuta, altresì:
 - a) alla scrupolosa osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche;
 - b) ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, per quanto possibile, durante lo svolgimento degli interventi e delle prestazioni richieste, l'incolumità del personale impiegato sui mezzi di soccorso nonché dei terzi trasportati, assicurando, comunque, in caso di danno, l'equo risarcimento agli aventi diritto.
 5. L'OdV si impegna, altresì, a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
 6. Il personale inserito nell'elenco deve assoggettarsi alle precauzioni e alle misure preventive stabilite dall'OdV. Quest'ultimo si impegna a fornire al proprio personale in servizio appositi DPI, conformemente alla normativa vigente e ai protocolli e procedure di servizio, in particolare, ma non esclusivamente, per:
 - a) protezione dal rischio chimico e biologico;
 - b) alta visibilità del personale durante gli eventuali interventi di soccorso su strada;
 - c) ausilio durante la movimentazione dei pazienti.
 7. Gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali delle persone fornite dall'OdV sono a carico dell'OdV stessa, la quale ne è l'unica responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o eventuali altri oneri a carico dell'ARES 118 o in solido con questa, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'ARES medesima e di ogni indennizzo.
 8. Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi e oneri, l'OdV dovrà dar prova anche mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, all'ARES 118 prima dell'attivazione della Convenzione ed ogni qualvolta venga richiesto nel corso della vigenza della Convenzione stessa.
 9. L'OdV solleva l'ARES 118 da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura a persone (ivi compresi l'utente soccorso e il personale in servizio), animali e cose, derivanti da eventi comunque verificatisi in relazione all'attività oggetto della presente convenzione, riconducibili a persone e/o mezzi forniti dalla stessa OdV, ovvero per danni provocati a terzi.

Art. 12- Obblighi specifici dell'Organizzazione di Volontariato

1. Oltre alle obbligazioni già previste nel presente atto, l'OdV si impegna a:
 - a) osservare, nell'andamento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARES 118;
 - b) comunicare tempestivamente ad ARES 118 le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'attività oggetto della presente Convenzione, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi addetti e responsabili;
 - c) individuare un suo Responsabile che abbia la facoltà di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalla Convenzione e dovrà comunicare ad ARES 118 il relativo nominativo, i dati anagrafici e il recapito telefonico,

per qualunque comunicazione urgente dovesse rendersi necessaria, sia nelle ore di servizio che al di fuori di esse. In caso di assenza o impedimento dell'incaricato, l'OdV dovrà comunicare il nominativo e i recapiti di un sostituto.

- d) individuare, qualora non coincidente con il Responsabile di cui al punto c), un proprio coordinatore con funzioni di interfaccia con ARES 118, ove da quest'ultima attivato in occasione di maxiemergenze o eventi a rilevante impatto locale, per il concorso alle attività di pianificazione e gestione delle operazioni, con oneri a valere sui costi di coordinamento riconosciuti all'OdV nell'ambito della presente convenzione.

Art. 13 – Modalità di rendicontazione dei costi

1. Ai sensi dell'art. 56 comma 2 del Codice del Terzo Settore, a fronte del servizio reso, verrà corrisposto all'OdV esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le modalità di rendicontazione, gli importi massimi per voce di costo e ogni altro aspetto riguardante il rimborso dei costi sostenuti sono stabiliti nella deliberazione ARES 118 **n. 766 del 12/06/2026**, che, con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Organizzazione di Volontariato dichiara di aver ricevute, di ben conoscere e di obbligarsi ad applicare.
2. L'OdV deve dichiarare, al momento dell'avvio dell'attività oggetto della convenzione, l'eventuale avvalimento di risorse strumentali di proprietà o in uso ad altre OdV della medesima rete, attraverso l'apposito modulo, ai fini dell'ammissibilità a rimborso delle spese nelle relative voci di costo. L'avvalimento del volontariato della propria rete associativa è sempre possibile e non deve essere dichiarato in fase di preventivo. Per ogni annualità successiva alla prima l'OdV può confermare o chiedere di mutare l'avvalimento di risorse della Rete o di altre OdV. Non sarà possibile avvalersi di risorse diverse a quelle preventivamente autorizzate da ARES 118. Le modalità di ristoro dei costi sostenuti dai soggetti partecipanti sono definite dal Regolamento. L'OdV firmataria mantiene inderogabilmente in carico la gestione dei rapporti con ARES 118, il coordinamento dell'attività operativa, la responsabilità sull'eventuale inadempimento e la gestione del personale dipendente.
3. Entro il decimo giorno successivo all'inizio della convenzione l'OdV invia nota d'addebito in acconto nelle modalità stabilite dal regolamento allegato.
4. L'OdV si impegna a presentare la rendicontazione dei costi sostenuti entro 15 (quindici) giorni dal termine del semestre successivo a quello oggetto di rendiconto, come stabilito dal regolamento allegato. La rendicontazione dei costi dovrà essere trasmessa attraverso il caricamento sull'apposito portale telematico messo a disposizione dall'Azienda.
5. La rendicontazione dovrà certificare i costi dal soggetto esecutore sostenuti al fine di prestare il servizio de quo in modo da garantire l'esclusivo rimborso da parte di ARES dei suddetti costi ed evitare qualsivoglia sovra compensazione e/o sovvenzione. A tal fine il Presidente/Legale Rappresentante dell'OdV dovrà allegare alla rendicontazione anche una dichiarazione con la quale attesti che il costo del personale e dei mezzi è riferibile esclusivamente al servizio reso per ARES 118.
6. Secondo quanto previsto dal Regolamento, al termine dei controlli, e comunque entro il termine di sei mesi successivi al semestre rendicontato, coincidente con la soglia di presentazione del nuovo rendiconto periodico, ARES 118 comunicherà tramite la piattaforma telematica l'approvazione della rendicontazione formulata dall'OdV. Contestualmente trasmetterà ai Soggetti assegnatari il prospetto finale contenente gli importi rimborsabili e le note redatte in fase di verifica (c.d. verbale di verifica). L'eventuale somma anticipata e non ammessa a rendiconto viene recuperata a conguaglio dall'anticipo successivo.
7. Qualora l'OdV incorra in costi superiori al preventivo per ragioni di servizio, potrà sottoporre richiesta motivata ad ARES 118, che provvederà alla liquidazione dei costi superiori in base alla normativa di legge e al regolamento di rendicontazione.

8. Sono a carico dell'OdV, intendendosi ricompresi nel costo massimo rendicontabile e quindi rimborsabile disciplinato dal Modello A, oltre a tutti gli oneri, costi, spese e rischi relativi al servizio, ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione dell'attività oggetto della presente Convenzione.

Art 14 - Pagamenti

- a) L'OdV è tenuta ad aderire al sistema accordo pagamenti della Regione Lazio che provvede all'effettivo pagamento delle somme dovute. ARES 118 provvede alla liquidazione delle note di debito entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse.
L'OdV è tenuta a indicare nella nota di debito o fattura il numero dell'ordine, la data dell'ordine e il codice XSS1MR dell'ARES 118 (c.d. tripletta dell'ordine NSO). Si sottolinea che l'OdV ha l'obbligo di attendere l'emissione dell'ordine elettronico di richiesta del servizio per poi emettere la nota di debito o la fattura.
- b) In caso di contestazione avverso la approvazione della rendicontazione, l'OdV dovrà far pervenire le motivazioni con PEC all'indirizzo coordinamentoamministrativo@pec.ares118.it chiedendo altresì un riesame da effettuare, eventualmente, in contraddittorio con i Dirigenti ARES preposti al servizio. In ogni caso le rendicontazioni saranno oggetto di riesame e l'esito sarà comunicato all'Ente entro 15 giorni dalla ricezione della PEC.
- c) Qualora i pagamenti non siano effettuati (secondo quanto prevista dalla presente convenzione) nei termini di legge, saranno dovuti gli interessi al tasso legale.

Art. 15 - Cessione di crediti

1. È consentita la cessione dei crediti derivanti dal presente accordo, per la quale l'ARES 118 concede con la firma del presente atto il relativo nulla osta.

Art. 16 - Copertura assicurativa del personale addetto ai servizi e dei terzi trasportati

1. L'OdV è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, durante l'espletamento degli interventi e delle prestazioni ad essa richieste, l'incolumità del personale volontario e/o dipendente utilizzato sui mezzi di trasporto e dei terzi trasportati, garantendo, comunque, in caso di danno, il risarcimento del medesimo.
2. L'OdV, ai sensi della presente Convenzione, è tenuta all'osservanza scrupolosa delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, nonché previdenziali e assistenziali, per gli eventuali dipendenti, pena la sospensione o la revoca della Convenzione.
3. L'OdV solleva l'ARES 118 da ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura a persone (ivi compresi l'utente soccorso e il personale in servizio), animali e cose, derivanti da eventi comunque verificatisi in relazione all'attività oggetto della presente Convenzione riconducibili a persone e/o mezzi forniti dalla stessa OdV, ovvero per danni provocati da terzi.
4. L'OdV è tenuta a stipulare idonee e adeguate polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività convenzionata con specifica menzione della copertura relativa all'attività sanitaria prestata e con massimale non inferiore a € 2.500.000 per sinistro, nonché per la copertura dei rischi professionali e degli infortuni connessi all'attività del personale e, in particolare:
- a) stipulare per il personale dipendente o in collaborazione le polizze assicurative obbligatorie antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali;
- b) stipulare per il personale volontario e dipendente le assicurazioni per danni a sé e a terzi, ed eventualmente polizze aggiuntive se previste da norme di legge per la natura particolare dei rischi

connessi al servizio, con massimale di almeno € 2.500.000,00 per sinistro; a stipulare, per il personale, le assicurazioni per danni a sé o a terzi, ed eventualmente polizze aggiuntive, se previste da norme di legge per la natura dei rischi connessi al servizio. In particolare, deve stipulare idonee e adeguate polizze assicurative a copertura della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell'attività oggetto di Convenzione e a copertura dei rischi professionali, con specifica menzione dell'attività sanitaria prestata nel soccorso in emergenza, con massimale almeno pari a euro 2.500.000 per sinistro;

- c) stipulare per i propri mezzi messi a disposizione dell'Azienda le polizze assicurative obbligatorie per legge (RC auto con copertura dei rischi di morte e invalidità del personale dell'equipaggio e dei terzi trasportati) con almeno i seguenti massimali:

€ 5.000.000,00 per sinistro (causa morte o invalidità);

€ 5.000.000,00 per persona infortunata;

€ 1.000.000,00 per danni a cose e animali.

5. L'OdV è tenuta a trasmettere copia dei documenti assicurativi con indicazione del massimale al Direttore della UOC AA.GG. dell'Azienda entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
6. L'OdV si impegna a trasmettere i successivi rinnovi. La mancanza di tale documentazione porta alla risoluzione della Convenzione.
7. In caso di sinistro in cui risultasse coinvolto un mezzo o il personale in attività di emergenza per conto dell'ARES 118, l'OdV dovrà trasmettere alla UOC Affari Generali dell'ARES 118 copia della denuncia assicurativa.

Art. 17 - Verifica, Controllo e Sanzioni

1. Durante la vigenza del presente rapporto convenzionale, l'ARES 118 si riserva, in qualunque momento, il controllo sull'esecuzione del servizio al fine di verificarne la qualità.
2. Il controllo può essere effettuato dal Direttore delle UU.OO.CC. Territoriali/CORES, dalla UOC Accreditamento e Vigilanza, dal DEC o da altro personale dell'ARES 118 specificamente individuato.
3. ARES 118 si riserva la possibilità di effettuare controlli anche sui programmi e sullo svolgimento dei corsi di formazione/addestramento organizzati dall'OdV.
4. L'OdV assume l'obbligo di prestare la cooperazione necessaria a garantire la corretta esecuzione delle verifiche e dei controlli nonché di mettere a disposizione tutti i documenti e le informazioni che saranno richiesti nel corso delle verifiche.
5. Qualora venissero riscontrate delle inadempienze nel servizio rispetto a quanto previsto dal presente documento e dalla Convenzione, il DEC, sulla base di una relazione motivata e documentabile, propone al RUP l'applicazione delle penalità previste.
6. PENALI

Non Conformità	Penalità	Note
mancata comunicazione delle variazioni relative all'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto infermi	€ 300	
interruzione dell'operatività dei mezzi > di 1 ora	€ 300	
mancata operatività per l'intero turno assegnato	€ 1000	
inosservanza delle indicazioni, procedure, protocolli e disposizioni della CORES/UOT	€ 300	Salvo risarcimento del danno
mezzo con diciture, segni e simboli non corretti	€ 300	

mezzo con carenze igieniche, di efficienza ed efficacia della manutenzione (es. impianti luminosi o acustici non	€ 500	
manca di inventario con n° serie apparecchiature	€ 300	
incompleta dotazione di apparecchiature e presidi	€ 500	
manca attestazione corretta manutenzione apparecchiature e	€ 500	
manca compilazione check-list farmaci o presidi	€ 500	
orari di lavoro difformi dalle indicazioni normative	€ 1000	
manca del libretto di bordo del mezzo	€ 500	
incompleto o carente utilizzo del libretto di bordo	€ 500	
impossibilità di esecuzione della missione di soccorso esplicitata solo all'attivazione da parte della CORES (es. avaria apparecchiature salvavita, mancanza di figura sanitaria)	€ 1000	Salvo risarcimento del danno
utilizzo di un mezzo non presente in albo fornitori	€ 1000	
utilizzo di personale non previsto in elenco o non comunicato	€ 1000	
tardiva trasmissione dei certificati abilitanti (esempio Ordine) preventivamente acquisiti	€ 1000	Salvo risarcimento del danno
personale non in possesso dei requisiti di formazione	€ 1000	
comunicazione di numerazione telefonica diversa rispetto a quella assegnata al mezzo	€ 500	
comportamento del personale non conforme a procedure, protocolli, linee di indirizzo, codice di comportamento ARES 118 e quanto richiesto dalla Convenzione	€ 300	
manca, non pertinente o tardiva risposta a segnalazione scritta di comportamento scorretto	€ 500	
divisa non conforme e manca esibizione cartellino	€ 500	
manca disponibilità/utilizzo DPI/manca formazione ai rischi	€ 1000	
non applicazione delle procedure sulla privacy	€ 1000	
inefficienza dell'apparecchiatura o incapacità d'uso	€ 1000	A test mancato
ritardato o mancato invio di relazioni richieste relative alle attività svolte	€ 500	A scheda
compilazione delle schede di soccorso e relativi allegati errata, parziale o non coincidente con le istruzioni operative	€ 100	A scheda
manca o ritardata risposta alla chiamata della CORES per attivazione su soccorso	€ 1000	
non rispetto dei tempi di consegna delle schede di soccorso e	€ 500	
manca consegna delle schede di soccorso e relativi allegati	€ 1000	
interruzione dell'operatività mezzi per reintegro presidi o manutenzione ordinaria/straordinaria programmabile o situazioni non riconducibili ad eventi imprevedibili	€ 1000	
manca o ritardata risposta in h24 da parte di un responsabile individuato dall'Ente	€ 1000	
compilazione non leggibile di documentazioni o modulistiche	€ 200	
manca o non corretta comunicazione nominativi equipaggio e	€ 1000	

Inosservanza delle modalità e dei tempi di presentazione della rendicontazione e dei documenti attestanti i costi sostenuti	€ 500	
---	-------	--

7. Ai fini di quanto previsto dal presente atto, deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'OdV esegua le prestazioni convenzionali in modo parzialmente difforme dalle prescrizioni ivi contenute; in tali casi, l'Amministrazione contraente applicherà sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni convenzionali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
8. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi verranno contestati all'Ente da ARES 118 con lettera raccomandata o PEC e l'OdV dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'ARES 118 nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accolte dall'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Ente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
9. ARES 118 potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'OdV a qualsiasi titolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
10. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'OdV dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della stessa penale.
11. L'OdV prende atto e accetta che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ARES 118 a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Le penali di cui al presente articolo si intendono cumulabili tra loro.
12. ARES si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo convenzionale e fatta comunque salva la facoltà per l'Amministrazione di richiedere il maggior danno.
13. L'applicazione delle penali non solleva l'OdV dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione della Convenzione e che dovessero derivare dall'incuria dell'OdV.
14. Gli eventi che potrebbero comportare inadempimento devono essere immediatamente comunicati alla Centrale Operativa.
15. La penale sarà proposta dal DEC della Convenzione che conduce l'istruttoria e applicata da ARES 118 con provvedimento della Direzione Aziendale

Art. 18 - Risoluzione

1. ARES 118 ha il diritto di risolvere la Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., dichiarando, mediante raccomandata A/R o PEC all'OdV l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva, nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti dell'OdV sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D, Lgs, 159/2011 e s.m.i.;
 - b) stato di insolvenza dell'OdV, assoggettamento dell'OdV a fallimento, amministrazione controllata o altra procedura concorsuale ovvero sua messa in liquidazione;
 - c) inadempimento da parte dell'OdV all'obbligo di mantenere pienamente in vigore, valide ed efficaci le garanzie di cui all'atto convenzionale;

- d) emanazione di sentenza a carico dell'Ente di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del ARES, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto della Convenzione nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
 - e) emanazione di sentenza a carico dell'OdV di condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o in materia di sicurezza;
 - f) ammontare delle penali applicate superiori al 10% dell'importo convenzionale;
 - g) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Ente all'atto di sottoscrizione del presente documento;
 - h) mancato adempimento delle prestazioni convenzionali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto, nonché difformità tra le caratteristiche dei servizi svolti e quelli richiesti;
 - i) per frodolenzza amministrativa e contabile;
 - j) qualora l'OdV richieda o percepisca compensi dall'utente a fronte delle prestazioni erogate;
 - k) in caso di sospensione o non esecuzione delle attività oggetto del servizio non giustificata;
 - l) in caso di utilizzo del mezzo durante gli orari di disponibilità per attività diverse dall'oggetto della Convenzione;
 - m) in caso di mancanza di consegna della documentazione assicurativa;
 - n) personale infermieristico privo della formazione per l'utilizzo del defibrillatore;
 - o) in caso di mancata applicazione dei contratti per il personale dipendente;
 - p) in caso di presenza di lavoro nero;
 - q) in caso di mancato spostamento dello stazionamento/postazione rispetto alle nuove esigenze;
 - r) in caso di gravi o ripetute inadempienze D.lgs. n. 81/2008 e di quanto previsto dal DUVRI;
 - s) in caso di gravi o ripetute inadempienze privacy/riservatezza e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici ARES 118;
 - t) qualora l'OdV ometta ripetutamente (>2 volte) l'osservanza dell'articolo relativo alle figure componenti il personale necessario e alle caratteristiche del mezzo;
 - u) mancato rispetto del debito informativo (mancata consegna > 0,1% oppure incompleta o non corretta compilazione delle schede > 1%);
 - v) ripetuta sottrazione o non collaborazione alle attività di verifica e controllo (>3 volte);
 - w) perdita dei requisiti di diritto (ad esempio perdita dell'autorizzazione al soccorso-trasporto infermi);
 - x) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione;
 - y) sub appalto o in genere sub affidamento (senza preventiva autorizzazione);
 - z) cessione in tutto o in parte della Convenzione a soggetti esterni all'articolazione dell'OdV;
 - aa) violazione degli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e alla normativa vigente;
 - bb) in tutti gli altri casi eventualmente indicati nella Convenzione.
2. La risoluzione sarà disposta sulla base degli esiti dei controlli che l'Azienda porrà in essere per il tramite delle proprie strutture ovvero di qualsiasi evidenza che possa attestare l'inadempimento sopra indicato. Al fine di definire i ruoli e le responsabilità del controllo, ARES 118 con deliberazione n. 267/dg del 02.05.2017 ha approvato il Regolamento Controllo Enti terzi.

3. ARES 118 si riserva il diritto di richiedere la risoluzione della Convenzione per inadempimento anche ai sensi dell'art. 1662 c.c. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
4. Nel caso di risoluzione, ARES 118 si riserva la facoltà di far eseguire la prestazione a terzi in danno dell'OdV inadempiente, previa comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC, senza che lo stesso sia preceduto da diffida, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. In tutti i casi di risoluzione è fatta salva la facoltà di ARES 118 di chiedere all'OdV il risarcimento dei danni subiti.
6. L'OdV può recedere dalla Convenzione e senza onere alcuno, nei seguenti casi:
 - a) trascorsi 120gg oltre il termine convenuto per i pagamenti relativi al rimborso dei costi sostenuti e regolarmente accettati dall'ARES 118, dichiarando "impossibilità a procedere per mancanza di liquidità"
 - b) qualora Ares 118 utilizzi il servizio per attività non previste nella presente convenzione
 - c) qualora, a seguito di confronto con ARES 118, sia dimostrata l'impossibilità a proseguire l'attività per carenza di figure professionali da impiegare in quanto non reperibili

Art. 19 - Atti modificativi

1. Ogni modifica al presente accordo dovrà formare oggetto di una clausola aggiuntiva scritta, stipulata alle stesse condizioni della Convenzione e richiesta in forma scritta al seguente indirizzo: **per ARES 118: Via Portuense n. 240 – 00149 Roma pec:**
2. provveditorato@pec.ares118.it

Art. 20 - Responsabili della Gestione Organizzativa, Amministrativa e Contabile

1. L'OdV indica sin da ora nelle persone di:

sig.

.....
 . (Presidente e/o Responsabile Tecnico) referente per ogni aspetto relativo allo svolgimento del servizio – Tel: ...
 Mail

sig , responsabile/i
 per la gestione amministrativa e contabile del presente accordo, il quale pertanto provvederà alla rendicontazione dei servizi resi ed alla relativa emissione della richiesta di rimborso ed incasserà gli importi a rimborso dei relativi costi da parte di ARES. Tel..... Mail

2. Per sua parte ARES 118 nominerà il Responsabile del Servizio.

Art. 21 - Rispetto obblighi di tracciabilità.

1. L'OdV si obbliga a comunicare all'ARES gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai rimborsi per il presente servizio, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla gara, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, obbligandosi, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art. 22 - Responsabilità del Contraente

1. L'OdV, insieme con i responsabili di cui all'art. 13 sarà tenuta allo svolgimento del controllo e della garanzia della qualità dei servizi di cui al presente accordo.

Art. 23 - Sicurezza e riservatezza e normativa anti Plantouflage – revolving doors

1. L'OdV tratterà come riservate tutte le informazioni e i dati ottenuti nel quadro dell'esecuzione del presente accordo così come già specificato all'art. 10.
2. L'OdV si impegna a sottoscrivere la dichiarazione “Plantouflage – Revolving doors” di cui all'**Allegato 6** alla presente Convenzione.

Art. 24 - Adeguamento a modifiche regolamentari

1. Qualora nel corso della vigenza della presente Convenzione, si renda necessario regolamentare diversamente le modalità di interfaccia con l'ARES 118, l'OdV provvederà a sottoscrivere la nuova procedura che costituirà *addendum* al presente atto.

Art. 25 - Foro giurisdizionale competente

1. Qualsiasi controversia tra le Istituzioni e il Contraente o qualunque pretesa, da una parte o dall'altra, basata sulla presente Convenzione, che non abbia potuto formare oggetto di una composizione amichevole tra le parti contraenti, è sottoposta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma, con esclusione di ogni altro Foro.

Art. 27 – Allegati

Si allegano alla presente Convenzione i seguenti documenti, da ritenersi parti integranti della stessa:

1. Allegato 1 - Elenco mezzi di soccorso alla stipula della Convenzione
2. Allegato 2 - Dotazioni aggiuntive Mezzi di Soccorso previste da ARES 118
3. Allegato 3 - Elenco personale alla stipula della Convenzione
4. Allegato 4 – Nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali e relativi sub-allegati
5. Allegato 5 - Informativa sulla privacy;
6. Allegato 6 - Dichiarazione “PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS”
7. Allegato 7 - Rimborso massimo erogabile per tipologia di prestazione/ schema rendiconto gestionale

Roma.....

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria

ARES 118

Il Direttore Amministrativo

L' Organizzazione di Volontariato

Il Presidente

Sig
